Infine, con riferimento alle valutazioni fatte dalla Commissione circa la potenzialità del nuovo sistema informativo in ottica di e-business e di e-government, l'Istituto dovrà porre in atto tutte le ulteriori iniziative, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo, mirate allo sviluppo di soluzioni integrate ed orientate non più al solo fabbisogno interno ma soprattutto alla soddisfazione di esigenze dei soggetti con cui agisce a fini istituzionali. La piena idoneità del sistema costituisce infatti presupposto indispensabile per realizzare quelle sinergie che sono richieste dalla evoluzione delle funzioni dell'Ente di cui si é fatto cenno nelle premesse.

12. ASPETTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'importanza che il dato finanziario riveste per la gestione dell'Istituto giustifica l'opportunità di riferire su modalità, tempi e contenuti degli atti più significativi della gestione medesima che, come è noto, vanno individuati principalmente nei bilanci di previsione, nelle relative variazioni e nei conti consuntivi le cui risultanze complessive, in termini di competenza e di cassa, sono riportati nel successivo paragrafo 17.

I bilanci di previsione degli esercizi 2001 e 2002 cui si riferisce il presente referto sono stati approvati dal CIV, rispettivamente, in data 11 dicembre 2000 e 10 dicembre 2001 a distanza di pochi giorni dalla scadenza del termine del 30 novembre previsto dall'art. 21 del vigente ordinamento amministrativo contabile e quindi nel sostanziale rispetto di tale termine.

L'approvazione del Ministero vigilante è stata comunicata con le note n.1/4 Ps/30760 in data 27 marzo 2001 e n.4 PP/31369 in data 10 luglio 2002.

Il bilancio di previsione 2003 è stato approvato dal CIV soltanto in data 27 febbraio 2003, ritardo che ha reso necessario il ricorso all'esercizio provvisorio per i primi due mesi dell'esercizio medesimo.

Comunque, in disparte il diverso momento in cui l'approvazione è intervenuta rispetto al termine prescritto, va sottolineata, in tutti e tre gli esercizi in questione, la ristrettezza dei tempi concessi al Collegio dei Sindaci prima, e al CIV poi, per l'esame e la valutazione del documento contabile e dei numerosi e complessi problemi ad esso connessi.

Il lavoro di riscontro dei due organi suddetti, che è stato comunque approfondito, si è necessariamente svolto con un certo affanno posto che la predisposizione dei bilanci 2001 e 2002 che qui interessano è intervenuta all'incirca un mese prima del termine fissato per l'approvazione, mentre la citata norma dell'ordinamento contabile prescrive che al Collegio dei Sindaci il bilancio deve essere inviato trenta giorni prima di tale termine e l'art.13 del regolamento di organizzazione del CIV assegna un termine di sessanta giorni dall'adozione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di amministrazione per l'esame del documento medesimo.

Poiché l'evidente ratio di tali indicazioni prescrittive è indubbiamente quella di permettere un ponderato esame del documento contabile sulla base del quale dovrà svolgersi la gestione dell'esercizio finanziario relativo, occorre che l'Amministrazione faccia ogni sforzo possibile perché tale obbiettivo si realizzi appieno utilizzando per una più rapida predisposizione del documento contabile tutte le potenzialità che la tecnologia informatica mette oggi a disposizione.

A tale aspetto è correlata la ulteriore e sostanziale esigenza che gli organi competenti alla adozione, al riscontro ed all'approvazione dei bilanci di previsione possano avere chiara contezza delle motivazioni che sono alla base della iscrizione a bilancio delle singole poste dell'entrata e della spesa.

Al riguardo sia il Collegio dei Sindaci sia il CIV hanno rilevato, sotto questo aspetto, evidenti carenze della relazione di accompagnamento che, soprattutto con riferimento ad alcuni degli stanziamenti più significativi sia per l'ammontare che per la natura delle esigenze che tendono a soddisfare, non fornisce coerenti ed esaurienti elementi per un giudizio di adeguatezza e congruità che può solo conseguire alla piena conoscenza di precisi e documentati elementi di fatto.

Tali carenze si riflettono altresì sui successivi provvedimenti di variazione di bilancio in corso di esercizio spesso non dipendenti da eventi eccezionali o da novità normative e che quindi potevano essere evitati o avere una diversa entità ove le previsioni fossero state correttamente impostate sulla base di dati certi ed affidabili.

Una conferma di quanto sopra detto si è avuta per la seconda variazione di bilancio 2002 adottata definitivamente in data 13 dicembre 2002 ed approvata solo parzialmente dal CIV il successivo giorno 20 dicembre a conclusione di un iter particolarmente travagliato iniziato ai primi di settembre dello stesso anno.

La citata variazione è stata esaminata dal Collegio dei sindaci nel corso di ben quattro sedute dando luogo a reiterate richieste istruttorie e ad osservazioni di vario ordine alcune delle quali conseguenti proprio alla inesattezza delle previsioni iniziali.

Nel frattempo si rendeva necessario sopperire ad esigenze di gestione aggiuntive rispetto a quelle che avevano richiesto l'adozione del citato provvedimento e l'Amministrazione adottava una ulteriore variazione per

tener conto di tali nuovi elementi e per ottemperare alle indicazioni del Collegio dei sindaci che avevano rilevato la mancanza di unità delle variazioni di fronte al complesso delle esigenze gestionali e la inidoneità della relazione di accompagnamento a dar ragione delle variazioni stesse.

Di conseguenza nella seduta del 20 dicembre 2002, il CIV non era in condizione di approvare se non parzialmente il provvedimento di variazione che, per altro verso, era stato integrato, con le variazioni ai capitoli della categoria IV in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002.

Sui vari aspetti della citata variazione di bilancio si è soffermata anche l'attenzione del Ministero vigilante che, con nota PS.5/40133, in data 27 febbraio 2003, ha preso atto dell'approvazione parziale del CIV, della riduzione apportata, come si è detto, alla categoria IV nonché del rinvio al Commissario straordinario della altre variazioni al fine di " pervenire al superamento delle riserve espresse dal Collegio sindacale in merito all'ulteriore finanziamento dei trattamenti accessori del personale".

In proposito è stato messo in evidenza come, in relazione alle attività esplicate dall'Ente per la " dismissione dei beni immobili degli enti previdenziali pubblici secondo nuove procedure ed adempimenti ", le strutture burocratico-amministrative erano state " significativamente coinvolte nell'applicazione dei nuovi servizi aggiuntivi" cosa che poteva giustificare " un ripensamento da parte degli organi attivi e di controllo..... circa l'ulteriore adeguamento dei trattamenti accessori del personale".

Con riferimento alla scansione dei citati provvedimenti che costituiscono i momenti nodali della gestione finanziaria vanno espresse valutazioni critiche su intoppi, difficoltà e ritardi che si sono frapposti alla loro rapida definizione ed approvazione.

In generale può considerarsi naturale evenienza che su tali provvedimenti possano appuntarsi eventuali osservazioni critiche in sede di controllo o di approvazione che consentano comunque la definizione in tempi brevi di quelli che sono qualificati come i più significativi momenti della gestione finanziaria.

Nella gestione INAIL le evenienze sopra accennate hanno assunto connotati macroscopici per l'importanza, la quantità e la gravità dei rilievi e per i dubbi che le strutture competenti non sono riusciti a superare o a

chiarire appieno. Ciò ha determinato incertezze non solo su singole poste di bilancio ma addirittura sui più importanti dati finanziari globali relativi ai singoli provvedimenti.

Gli aspetti critici sopra evidenziati hanno avuto influenza sui risultati della gestione esposti nei consuntivi degli esercizi considerati per i quali, come rilevato dal CIV, sono stati confermati i limiti in ordine alla capacità previsionale dell'Istituto come dimostrato dalla differenza esistente su molte voci di non complessa determinazione nonché dalla molte previsioni errate, per di più scarsamente o per niente motivate.

Lo stesso può dirsi, con riferimento al consuntivo 2002, sulla evidenziata eccedenza di impegni e di pagamenti rispetto agli stanziamenti definitivi e ciò anche in riferimento alle spese di carattere discrezionale.

Per quanto sopra va condiviso il richiamo fatto dal CIV sulla necessità che i competenti organi di gestione si attengano rigorosamente per il futuro alle disposizioni che disciplinano la materia in modo da restituire piena significatività ai bilanci.

Sempre per quanto concerne gli aspetti finanziari della gestione, si fa presente che i bilanci consuntivi degli esercizi 2001 e 2002 cui si riferisce il presente referto, sono stati approvati dal CIV, rispettivamente, in data 30 settembre 2002 e 15 settembre 2003. Ai sensi dell'art.29 del vigente ordinamento amministrativo contabile il CIV avrebbe dovuto procedere all'approvazione entro il 31 luglio di ciascun anno.

In merito al Bilancio consuntivo dell'esercizio 2001 il Collegio sindacale ha osservato che esso è stato orientato dal quadro di riferimento delle innovazioni legislative intervenute negli ultimi mesi dell'anno 2000 e nel corso dell'esercizio considerato riguardanti, in sostanza e principalmente, il sistema di tutela contro i rischi dei lavoratori.

Tutta la produzione normativa successiva al Decreto legislativo n. 38/2000 ha concorso ad accelerare la rimodulazione e l'ampliamento dei compiti dell'Istituto perseguendo la finalità di migliorare la tutela del mondo del lavoro nel senso della sicurezza e del reinserimento dell'infortunato

anche allo scopo di pervenire al contenimento degli esborsi per infortuni con riflessi riduttivi sulla tariffa dei premi.

Dall'andamento complessivo della gestione nell'esercizio considerato il Collegio ha potuto rilevare che l'Ente ha concretizzato l'impegno ad una nuova organizzazione del lavoro costruendo un nuovo sistema informatico-informativo a servizio di una azienda tendente al decentramento ed alla flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Tuttavia ha confermato quanto evidenziato nelle precedenti relazioni e cioè che per ogni iniziativa comportante spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi di cui alla categoria IV, e soprattutto per le spese riguardanti l'informatica, dovrebbe esserne preventivamente verificata l'indispensabilità e il rapporto costi benefici. Il Collegio ha altresì ribadito quanto già rilevato in passato e cioè che per consentire all'INAIL di svolgere appieno tutti i compiti ad esso assegnati è necessario rimuovere le cause di squilibrio finanziario, individuate soprattutto nel deficit strutturale della gestione agricoltura.

Il passivo dell'agricoltura ed il conseguente ricorso alla solidarietà intercategoriale arreca pregiudizi all'equilibrio della gestione industria, giacché sottraendo le riserve ad impieghi produttivi, sterilizza di fatto gli effetti del sistema di capitalizzazione che presiede al meccanismo di finanziamento della gestione industria. Analogo importante significato assume, sul versante degli investimenti, la destinazione dei proventi della dismissione del patrimonio immobiliare che ha costituito in passato l'investimento delle risorse tecniche. Il contenimento delle potenzialità di investimento dell'Ente annulla i benefici derivanti dall'adozione del sistema di finanziamento a capitalizzazione, che postula la creazione di valore aggiunto per garantire la puntuale erogazione nel tempo delle prestazioni permanenti agli assicurati.

Il CIV a sua volta esaminando il Bilancio consuntivo 2001 , dopo aver sottolineato, in linea con quanto già detto innanzi, che la relazione illustrativa ancora una volta risultava qualitativamente inadeguata ad evidenziare, almeno per le poste più significative, gli scostamenti rispetto alle previsioni, poneva in luce problemi connessi al notevole incremento della consistenza dei residui attivi per crediti verso lo Stato e per premi non

riscossi della gestione industria nonché sull'aumento consistente dei residui passivi con particolare riferimento a quelli in conto capitale.

Si è inoltre soffermato sui limiti che attengono alle entrate contributive, al monitoraggio dei relativi flussi, ai programmi mirati al recupero dell'evasione/elusione contributiva ed al disallineamento degli archivi amministrativi e contabili.

Il CIV ha inoltre svolto considerazioni critiche che si riferiscono all'inosservanza da parte dell'INPS della convenzione in corso con l'INAIL in materia di contribuzione agricola, al decremento dei proventi della gestione mobiliare ed immobiliare, al regime del deposito infruttifero in tesoreria unica ed all'assoggettamento alle norme sui limiti di giacenza.

In merito invece al Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2002 il Collegio dei sindaci, dopo aver ancora una volta rilevato che la relazione non forniva la chiave di lettura delle singole rappresentazioni finanziarie, eccepiva che in diversi capitoli di spesa si registravano eccedenze di impegni e di pagamenti rispetto alle previsioni.

Particolare attenzione poneva ai provvedimenti attuativi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, disponendo la riduzione del 15% sugli stanziamenti delle spese previste nel Bilancio 2002, aveva comportato una variazione diminutiva complessiva di 42,7 milioni di euro, apportata senza tener conto adeguatamente di quanto specificato dalla circolare attuativa della Ragioneria generale dello Stato, con la quale venivano individuate come spese non suscettibili di riduzione quelle derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale.

Il CIV a sua volta ha rilevato che anche per il consuntivo 2002 sono stati confermati i limiti in ordine alla capacità previsionale dell'Istituto.

Inoltre con riferimento al consistente avanzo di gestione, il CIV, pur riconoscendo la positività di tale attivo, ha manifestato una sostanziale insoddisfazione, in quanto non è stata fornita alcuna indicazione su efficienza, efficacia e qualità del servizio.

Manca, inoltre, ad avviso del CIV, qualsiasi indicazione sulla natura strutturale o meno di tale avanzo e, di conseguenza, sulle modalità di utilizzo.

Passando all'analisi particolare, anche il CIV ha, in sostanza, eccepito che il rendiconto finanziario evidenzia eccedenze di impegni e di pagamenti rispetto agli stanziamenti definitivi e ciò anche con riferimento alle spese di carattere discrezionale. In relazione alle problematiche evidenziate il CIV, come si è detto innanzi, ha fatto un esplicito e pressante richiamo all'obbligo per i competenti organi di gestione di attenersi rigorosamente per il futuro alle disposizioni che disciplinano la materia.

13. CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

Sul complesso problema della cessione e cartolarizzazione dei crediti la Corte si è già pronunciata in occasione del referto sull'esercizio 2001 relativo all'INPS cosicché in questa sede deve ancora una volta ribadire che la mancata riscossione dei crediti rappresenta uno degli aspetti problematici di una corretta gestione finanziaria dell'Ente pubblico per la negativa incidenza che esso determina sull'equilibrio della gestione e sulla finanza pubblica.

Pertanto, il controllo della congruità e dell'esattezza delle entrate contributive, ai fini di una tempestiva riscossione delle stesse, è un dovere fondamentale dell'ente, tenuto ad assumere ogni necessaria iniziativa per evitare che la inesigibilità dei crediti, correlata ad omissioni e disfunzioni, possa essere configurata sotto il profilo della responsabilità erariale.

Dati e considerazioni relativi alla cessione e cartolarizzazione dei crediti vantati dall'INAIL sono stati riportati nel precedente referto nel quale, considerata la complessità dell'operazione, veniva fatta riserva di una completa verifica al termine dell'operazione per conoscerne l'esatta dimensione sotto il profilo economico finanziario.

L'INAIL ha fatto ricorso all'operazione di cessione e cartolarizzazione dei propri crediti in applicazione dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dei decreti interministeriali 28 marzo, 27 ottobre e 15 novembre 2000 e dell'apposito contratto di cessione definito sulla scorta degli indirizzi del Ministero del tesoro.

Ai sensi di tale contratto, stipulato in data 15 novembre 2000, tra l'Istituto e la società veicolo "INAIL Società di Cartolarizzazione p.A.", l'Ente si è impegnato a cedere, pro soluto, un portafoglio crediti e diritti accessori costituito da:

a) tutti i crediti maturati (cioè scaduti e non pagati) alla data di stipula del contratto di cessione - con esclusione dei titoli da autoliquidazione 1999/2000 per i quali fosse già stato richiesto il frazionamento in quattro rate (escluse pertanto le prime tre rate dell'autoliquidazione 1999/2000) - per circa 5.000 miliardi di lire;

b) tutti i crediti maturandi successivamente alla data di stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2000, compresa la IV rata da autoliquidazione con scadenza 16 novembre 2000, per un importo stimato di oltre 1.000 miliardi di lire;

c) tutti gli altri crediti relativi all'anno assicurativo 2000, con scadenza 16 febbraio 2001, per un importo stimato pari a 1.000 miliardi di lire.

Il complesso dei crediti costituenti il portafoglio iniziale è individuabile, in termini di moneta unica, nell'importo di 3.750 milioni di euro come risulta dalla relazione allegata alla nota del Direttore Generale f.f. in data 20 giugno 2003. A fronte dell'importo suddetto l'acquirente si impegnava a versare un corrispettivo iniziale, in via definitiva ed irripetibile pari a 1.350 milioni di euro con la previsione di un ulteriore corrispettivo a carattere differito o finale.

L'operazione di cartolarizzazione si è in pratica conclusa il 26 maggio 2003 con il rimborso agli investitori dei titoli emessi cui è seguita, il successivo 27 maggio, la stipula, con INAIL Società di cartolarizzazione p.A., dell'atto con il quale è stato determinato il "prezzo differito" della cessione, pari a circa 275 milioni di euro, che, sommato al corrispettivo iniziale, ha comportato un totale di 1.625 milioni di euro circa, al lordo delle spese per il collocamento dei titoli e la costituzione della Società.

Le spese ammontano a 1.414.000 euro per la costituzione della Società e per spese legali e notarili; 2.207.000 euro per consulenti finanziari, agenzie di rating e società di revisione; 488.000 euro per spese di gestione dei crediti, per un totale di 4.109.000 euro circa.

Lo scioglimento della Società di cartolarizzazione è avvenuto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 999 in data 16 dicembre 2003.

Nel luglio del 2002 l'EUROSTAT (Ufficio Statistico Europeo) ritenne di fissare rigidi criteri di valutazione al fine di individuare le condizioni necessarie perché le operazioni di cartolarizzazione dei crediti potessero considerarsi effettivamente vantaggiose per uno Stato.

Tali valutazioni sono però intervenute quando tutti i presupposti di carattere tecnico, economico e finanziario della cartolarizzazione INAIL erano stati definiti con l'emanazione delle citate direttive ministeriali e con la stipula del contratto di cessione che alle stesse si atteneva.

In particolare l'EUROSTAT aveva previsto che il miglioramento del rapporto tra il debito pubblico ed il prodotto interno lordo si consegue solo con la cessione di crediti già scaduti e iscritti in bilancio, a fronte dei quali venga corrisposto un prezzo iniziale non inferiore all'85% del valore nominale del portafoglio ceduto.

In tal senso, quindi, la cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, che ha riguardato oltre ai crediti maturati anche quelli maturandi, è stata definita "sfortunata" per lo Stato.

Infatti secondo le condizioni stabilite da EUROSTAT il portafoglio ceduto doveva riguardare solo i 2.670 milioni di euro di crediti maturati a fronte dei quali doveva essere corrisposto un prezzo iniziale non inferiore a 2.269,50 milioni di euro (pari all'85%). Invece il corrispettivo globale è stato pari a 1.625 milioni di euro, peraltro riferiti anche ai 1.067 milioni di euro di crediti maturandi, cui l'Ente ha riconosciuto una recuperabilità pari al 90% dell'incassato nell'anno di insorgenza.

Rispetto al totale dei crediti ceduti, pari a 3.750 milioni di euro il totale delle somme incassate, pari a 1.625 milioni di euro, si pone in un rapporto di appena il 43%.

Un giudizio finale sulla citata operazione di cartolarizzazione non può che essere necessariamente complesso ed articolato.

Appare evidente come, sotto un profilo di carattere generale, la cartolarizzazione dei crediti costituisca una operazione finanziaria, proficua soprattutto per le aziende o Enti che hanno bisogno di realizzare con immediatezza liquidità. E' stato questo il fine dell'analogo processo posto in essere presso l'INPS, teso a garantire maggiori entrate per il 1999 e nel contempo ridurre le anticipazioni dello Stato a quell'Ente.

Diversa la situazione dell'INAIL che non solo non beneficia di alcuna anticipazione da parte dello Stato, ma anzi versa tutte le somme eccedenti il plafond minimo su un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale da cui attinge risorse a seconda delle esigenze e sul quale si accumula di solito alla fine di ciascun esercizio finanziario una rilevante giacenza.

La cartolarizzazione dei crediti INAIL, quindi, è stata senza dubbio positiva per lo Stato che, nell'ambito degli assetti di finanza pubblica, si è

avvantaggiato in termini di liquidità con l'afflusso in tesoreria dei corrispettivi di che trattasi seppur con i limiti evidenziati da EUROSTAT.

La Direzione Centrale Rischi dell'Istituto, con relazione del 17 giugno 2003, nel valutare i termini dell'operazione, ha individuato i vantaggi per l'Ente soprattutto in termini di snellimento dei bilanci, efficacia dei recuperi, aggiornamento degli archivi informatici e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il primo ed immediato effetto dell'operazione è stato l'abbattimento dei residui attivi di bilancio per questa specifica posta ridotti a poco meno di 400 miliardi di lire a consuntivo 2000.

Nella citata relazione si afferma, infine, che, nel raffrontare sotto il profilo strettamente economico gli oneri sostenuti con i benefici conseguiti, non ricorrono motivi per esprimere valutazioni negative in quanto le entrate a chiusura delle operazioni sostanzialmente risultano in pareggio rispetto agli oneri sostenuti.

Affermazione questa che contrasta con i dati obiettivi ove si tenga anche conto della reale portata dell'operazione e quindi del trend delle riscossioni per il periodo precedente all'avvio dell'operazione innanzi descritta che si attestava intorno al 90% con riferimento alle riscossioni dei crediti effettuate dall'Istituto per gli anni dal 1992 al 1998.

14. DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E CARTOLARIZZAZIONE

Per quanto attiene alla dismissione del patrimonio immobiliare occorre distinguere tra le attività svolte antecedentemente e successivamente alle operazioni di cartolarizzazione.

Sotto il primo aspetto deve aversi riguardo alle attività svolte dall'Istituto nel corso degli anni 2000 e 2001, per la vendita di quota parte degli immobili in attuazione del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 e della legge 140 del 28 maggio 1997. Con quest'ultima legge veniva stabilita l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione affidato al Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro per un valore non inferiore a 3.000 miliardi di lire di cui 690 (pari ad 356,35 milioni di euro) riferiti all'INAIL.

Di fatto il patrimonio abitativo alienabile venne individuato in 11.200 unità ad uso residenziale di cui, nel corso dell'anno 2000 furono alienate 255 unità immobiliari con un incasso di 23,666 milioni di euro, mentre nel 2001 furono alienate 3.005 unità abitative e relative pertinenze con un incasso di 234,480 milioni di euro.

La vendita degli immobili ad uso commerciale venne invece affidata dal Ministero del lavoro al consorzio privato G6 che nel corso dell'anno 2001 riuscì ad aggiudicare, a seguito dell'espletamento delle procedure d'asta, soltanto 16 immobili o porzioni di immobili con un ricavo di 85,629 milioni di euro.

Lo svolgimento delle procedure per la realizzazione del succitato programma di vendita fu caratterizzato da difficoltà di tipo interpretativo e da vari problemi connessi al contenzioso ed alle morosità, nonché dalla difficoltà di acceso ai mutui bancari da parte degli inquilini economicamente più deboli. Tali difficoltà divennero più evidenti con l'emanazione del decreto legge del 25 settembre 2001 n. 351, concernente la cartolarizzazione degli immobili, che l'Istituto ritenne di applicare immediatamente con riguardo ai principi e modalità previsti per l'acquisto collettivo. Di qui un imponente contenzioso dall'esito incerto, determinato dalla circostanza che i potenziali acquirenti si ritenevano danneggiati e tendevano ad ottenere la definizione delle operazioni di vendita sulla base della previgente normativa.

Nel precedente referto, sono stati riportati i dati contabili più significativi della citata operazione. Poiché le notizie fornite erano riferite al febbraio 2002, devono in questa sede essere esposti i dati aggiornati.

Si ricorda che il citato decreto 351/2001 venne convertito con modificazioni nella legge del 23 novembre 2001 n. 410, che ha dettato nuove disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto.

La prima operazione di cartolarizzazione è stata di fatto avviata con la individuazione di un primo gruppo di unità immobiliari da alienare con le nuove procedure. Con i decreti dirigenziali del 28 e 30 novembre 2001 la Agenzia del Demanio provvide ad individuare tali immobili tra quelli che risultavano invenduti alla fine del 2001.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 novembre 2001, gli immobili stessi vennero trasferiti in proprietà alla Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (S.C.I.P.) appositamente costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze quale primo passo per l'operazione finanziaria di cartolarizzazione (mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti) sui proventi delle vendite.

Dal punto di vista operativo, sia l'attività di vendita che quella di gestione sono stati lasciati a carico dell'Istituto.

L'operazione aveva ad oggetto 8.000 unità abitative e relative pertinenze e 61 immobili o porzioni di immobili ad uso commerciale.

A fronte del trasferimento della proprietà degli immobili alla società veicolo è stato corrisposto all'Istituto un acconto pari a euro 481.060.997,98.

Nel corso dell'anno 2002 risultavano vendute 5.277 unità abitative per un ricavo complessivo di euro 444.727 milioni di euro.

In relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati nel business plan, allegato al contratto di gestione stipulato con la predetta società di cartolarizzazione, sono stati incassati dall'Istituto, nell'anno 2002, ulteriori corrispettivi per complessivi 7.045.321,64 di euro.

Per quanto riguarda le unità ad uso commerciale, la cui vendita è stata affidata dalla citata società veicolo al consorzio G6, nel 2002, sono

stati venduti 35 immobili o porzioni di immobili al prezzo di aggiudicazione di 108,187 milioni di euro .

A tutto il 31 dicembre 2003 risultavano vendute n.1.225 unità abitative e relative pertinenze con un incasso di 93.264 milioni di euro nonché aggiudicati 8 immobili ad uso commerciale per 52,407 milioni di euro.

Al 28 febbraio 2004 risultano vendute ulteriori 73 unità abitative e relative pertinenze con un incasso di euro 5.814.695,95.

Mentre l'operazione di vendita diretta agli inquilini può dirsi sostanzialmente conclusa, prosegue la vendita tramite procedure ad asta delle unità libere e non optate.

Allo stato non è pertanto possibile definire i costi e i ricavi complessivi dell'operazione e, di conseguenza, la somma che eventualmente la S.C.I.P. S.r.l. corrisponderà a saldo all'Istituto. Si fa quindi riserva di fornire dati e valutazioni conclusive in occasione del prossimo referto. Lo stesso dicasi della seconda operazione di cartolarizzazione avviata con decreto ministeriale in data 21 novembre 2002, per la quale si fa analoga riserva tenuto conto che la realizzazione del programma sta registrando un significativo ritardo in relazione ad alcune problematiche attualmente ancora in corso di approfondimento.

Occorre peraltro riferire che il CIV (delibera n. 41/2001 e 15/2002) in più occasioni ha sottolineato che i riflessi economici della cartolarizzazione, sovrapponendosi a quelli sul vigente sistema di finanziamento dell'assicurazione, riducono ad un livello irrilevante le riserve tecniche a garanzia del pagamento delle rendite future, motivo per cui sarebbe opportuno che la futura corresponsione delle rendite sia assicurata attraverso investimenti diversificati di natura immobiliare e mobiliare, idonei a salvaguardare nel tempo il valore del capitale investito e a produrre un adeguato rendimento.

15. ASPETTI DI RILEVANZA PENALE E RIFLESSI SUGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Si è già avuto modo di accennare, quando si è riferito sulle ragioni che hanno determinato il commissariamento dell'INAIL, che a seguito di indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Potenza, il Giudice per le indagini preliminari di quella città emetteva ordinanze di custodia cautelare nei confronti del Direttore Generale, del Presidente del Collegio sindacale e di alcuni funzionari dell'Ente in relazione ad accertati episodi corruttivi che interessavano l'acquisto di immobili da parte dell'Istituto.

Dall'istruttoria penale è emersa la sistematica adozione di un collaudato sistema di intermediazione tra faccendieri, imprese venditrici e dirigenti dell'Istituto agevolato da distorsioni procedimentali consistenti, in sostanza, nell'individuare prima l'impresa da cui acquistare l'immobile e nel far coincidere poi al contenuto dell'offerta le esigenze da soddisfare con la conseguente iscrizione di tali esigenze nei piani di impiego dei fondi.

Nei confronti dei due organi di vertice sopra citati la vicenda ha dato luogo, nel procedimento penale, a sentenza di patteggiamento pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Roma all'udienza dell'8 luglio 2003 mentre, sotto il profilo della responsabilità per danno, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha pronunciato la decisione di condanna n. 1463 in data 26 aprile/13 maggio 2004.

Una conferma che le vicende corruttive in ambito INAIL non rappresentano episodi isolati, può rinvenirsi anche nella decisione 3087 in data 4 marzo/12 novembre 2002 con la quale la stessa Sezione Lazio della Corte dei conti, in relazione ad altre acquisizioni immobiliari effettuate dal 1985 al 1992, ha condannato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla percezione di tangenti alcuni degli organi allora in carica, nella specie, il Vice Presidente, il Direttore Generale e due componenti del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

In tale decisione si afferma testualmente che la fattispecie esaminata è indice di un "fenomeno sistematico e diffuso nell'amministrazione dell'Istituto".

Stante la gravità della situazione conseguente alle citate indagini penali, già il Consiglio di amministrazione aveva costituito, con delibera del